



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero	Oggetto:
55	VERTENZA COMUNE DI CASCIA - SOC. ASVA - CATALUCCI -
Data	APPELLO -RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194
25-09-20	C. 1 - ONORARIO AVV. MARCO CATAGNA

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 16:00, nella sala consiliare dell'Ente, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica di Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

MARIO DE CAROLIS	P	MAGRELLI DAMOCLE	P
GINO EMILI	P	DI CURZIO DIEGO	P
LEPRI ALESSANDRA	P	LUISA DI CURZIO	P
Del Piano Monica	P	DI PASQUALE MAURIZIO	P
BENEDETTI DANIELA	A	ALOISI SAMUELE	P
CASTELLUCCI LANFRANCO	P	BRUNI RICCARDO	P
VENERI STEFANO	P		

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede

il sig. MARIO DE CAROLIS,

in qualità di SINDACO

Partecipa

il Segretario

sig. VULPIANI SIMONA

Scrutatori sono stati nominati i sig.ri:

LEPRI ALESSANDRA

DI CURZIO DIEGO

BRUNI RICCARDO

Il Presidente in proseguo di seduta, passa all'argomento posto al n. 6) dell'ordine del giorno, che ha per oggetto:

“VERTENZA COMUNE DI CASCIA – SOC. ASVA – CATALUCCI – APPELLO – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 C.1 – ONORARIO AVV. MARCO CATAGNA”.

La proposta sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale è la n. 28 del 02/07/2020 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, così formulata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con atto del Consiglio Comunale n. 85 del 27.12.2005 é stata deliberata la costituzione della Società A.S.VA e determinato il capitale sociale della costituenda società in Euro 10.000,00 , da sottoscrivere nella misura del 100% dal Comune di Cascia;

-che con il citato atto é stato nominato amministratore unico il dr. Francesco Catalucci nato a Trevi - PG - il 7 maggio 1961, ed ivi residente in frazione Bovara loc. Colle Basso 1;

- che la soc. A.S.V.A. s.r.l. é stata costituita con atto Notaio Maria Paola Trinchillo, del 14 gennaio 2006 Rep. n° 3683 Racc. 1187, registrato il 25 gennaio 2006 a Foligno;

Che con deliberazione di Giunta Municipale n . 78 del 30.5.2006 é stato affidato all'Azienda Servizi Valnerina s.r.l , società a capitale pubblico interamente sottoscritto dal comune di Cascia, il servizio inerente le attività di recupero e smaltimento dei rifiuti sia urbani che speciali così come definiti dalle disposizioni del d.Lvo 22/1997 ed ogni altra attività funzionalmente connessa alla gestione del servizio pubblico inerente l'igiene urbana, quale lo stoccaggio, spazzamento , raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali, la gestione di discariche ordinarie e speciali etc, nel periodo da giugno 2006 al 31.12.2012 dietro corrispettivo annuo di Euro 450.000,00 più IVA ed approvato il relativo capitolato d'oneri ;

Che con atto del Commissario Straordinario facente funzioni di Consiglio Comunale n° 11 del 20 aprile 2007 e' stato deliberato lo scioglimento, della Soc. A.S.V.A. s.r.l., con sede in Cascia Via Mazzini 14, costituita con atto del Consiglio Comunale n. 85 del 27.12.2005, capitale sociale Euro 10.000,00 , interamente sottoscritto dal Comune di Cascia, in quanto la ditta A.S.V.A. s.r.l. non svolgera' piu' alcuna attività per conto di questo Ente, ne per soggetti terzi, poiche' é stato annullato l'atto di affidamento del servizio di raccolta R.S.U. e revocato l'atto di affidamento della gestione del sistema di mobilità alternativa (parcheggi ecc), nonche' per la grave situazione debitoria della società;

Che con il medesimo atto e' stato stabilito di provvedere alla nomina del/dei liquidatore/i della Soc. A.S.V.A. con le modalità previste dall'art. 21 dello Statuto Societario;

Che in esecuzione alla su richiamata deliberazione n° 11/07 con atto Notaio Ortensia Maria Vella del 20.4.07 Rep. 22646/5169 e' stato deliberato lo scioglimento della Soc. A.S.VA. s.r.l. e messa in liquidazione, e nominato liquidatore della stessa la Dott.ssa Brusco Daniela dottore commercialista, con studio in Perugia;

- che con deliberazione n. 13 del 06.02.2007 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, veniva conferito incarico all'Avv. Catagna Dott. Marco, con studio in Perugia, nell'azione di addebito e rivalsa, nell'ambito della questione riguardante la Soc. A.S.VA. Assumendo, a carico del bilancio del corrente esercizio finanziario l'impegno di spesa n. 2061 di euro 3.000,00;

- che con deliberazione n. 21 del 06.03.2007 adottata dal Commissario Straordinario

con i poteri della Giunta Comunale, affidava all'Avv. Catagna Dott. Marco, con studio in Perugia, l'incarico di promuovere nei confronti della Società A.S.VA.s.r.l. e del suo Amministratore Unico Ing. Francesco Catalucci, ricorso ex art. 25 ss. del D.Lgvo n. 5/2003 in relazione agli art. 2485, comma 2 e 2487, comma 2, del codice civile, delegandolo a rappresentare e difendere il Comune di Cascia in detto giudizio e in ogni stato e grado del medesimo, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge. Assumendo, a carico del bilancio del corrente esercizio finanziario l'impegno di spesa n. 2062 di euro 3.000,00 oltre I.V.A. ;

Che presso il Tribunale di Spoleto era pendente il procedimento n° 507/2007 tra COMUNE DI CASCIA - ASVA / CATALUCCI (Tribunale di Spoleto);

- che per tale scopo è stato incaricato quale legale di questo Comune di Cascia, a difesa degli interessi dello stesso ente nella controversia di cui sopra, l'Avv. Marco Catagna di Perugia;

- che dalla sentenza n. 843 del 20.12.2016 emessa dal Tribunale di Spoleto si evince che il Tribunale di Spoleto:

a- ha riconosciuto il danno patrimoniale patito da ASVA Srl sia stata raggiunta per euro 1.800,00;

b- dall'altro lato ha ritenuto che per l'anno 2006 il compenso dovuto al Catalucci da ASVA Srl, quale amministratore unico della stessa, sia pari ad euro 40.134,90, dei quali euro 39.072,00 erano già stati incassati dal Catalucci, con un conseguente residuo a suo credito di euro 1.062,90;

c- per effetto di ciò, ha condannato il Catalucci al pagamento di euro 737,10, quindi alla differenza tra quanto riconosciuto ad ASVA Srl (euro 1.800,00) e quanto ancora dovuto per compensi al Catalucci medesimo (euro 1.062,90).

Visto che il Sig. Catalucci, a mezzo del proprio legale, ha presentato atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 843/2016, notificato il 18 aprile 2017

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n° 87 del 28.06.2017 è stato affidato incarico professionale all'Avv. Marco Catagna, con studio in Perugia, Via Martiri dei Lager 65, di difensore di questo Ente, nel procedimento di appello avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 843/2016, proposto da Catalucci a mezzo del proprio legale; conferendogli ogni più ampia facoltà di legge.

Visto che con determinazione LL.PP. n° 254 del 17.7.17 in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n° 87 del 28.06.2017, è stato assunto, impegno di spesa di Euro 3.000,00 per il pagamento dell'onorario professionale all'Avv. Marco Catagna, con studio in Perugia, Via Martiri dei Lager 65, per il procedimento di appello avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 843/2016, proposto da Catalucci a mezzo del proprio legale; conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, con imputazione della spesa di cui al presente atto al ex Cap. 138 art. 3, impegno provvisorio n° 14/2017;

Visto che con determinazione LL.PP. n° 485 del 27.11.2019 è stata liquidata la fattura n° 51 del 12.11.2019 emessa dell'importo complessivo di Euro 2.978,26 emessa dallo Studio legale Associato Avvocati Catagna –Buchetti, relativa al rimborso del contributo unificato e acconto sui compensi nel procedimento di appello avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 843/2016

Visto che con determinazione LL.PP. n° 552 del 19.12.2019 in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n° 87 del 28.06.2017, è stato assunto a carico del bilancio, impegno di spesa di Euro 2.500,00 per il pagamento dell'onorario professionale all'Avv. Marco Catagna, con studio in Perugia, Via Martiri dei Lager 65, quale difensore di questo Ente, nel procedimento di appello avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 843/2016, proposto da Catalucci a mezzo del proprio legale, imputando la spesa al ex Cap. 138 art. 3 del bilancio Codice CIG Z9F2ADFE6A;

Dato atto che l'appello e' stato iscritto al n di registro 446/2017 presso la Corte di appello di Perugia;

Visto che la Corte d'appello di Perugia in merito a tale ricorso ha emesso sentenza n° 85 del 28.01.2020 con cui :

“Rigetta l'appello principale, quello incidentale e conferma la sentenza impugnata; spese del grado interamente compensate.

dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento del doppio del C. U. nei confronti di entrambi gli appellanti.”

Visto che l'Avv.to Marco Catagna ha rimesso a questo Ente nota pre-fattura relativa alle spese vive compensi professionali a saldo per il giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte di appello di Perugia registro n 446/2017, promosso dell'ex amministratore unico della soc.ta A.S.VA. srl ing. Francesco Catalucci, nei confronti della sentenza emessa dal Tribunale di Spoleto,

compensi professionali calcolati al minimo di tariffa di cui al vigente Decreto Ministero di Giustizia n° 55/2014, dell'importo complessivo di Euro 9.343,45;

Visto che la spesa necessaria per il pagamento delle spese vive, e compensi professionali a saldo per il giudizio di primo grado di che trattasi, in favore dell'Avv.to Catagna trova copertura nel bilancio di questo Ente per Euro 2.500,00 con imputazione al ex Cap 138 art. 3 impegno n° 850/2019;

Visto che non e' stato assunto impegno di spesa per il pagamento dell'onorario professionale pari ad Euro 6.843,45;

Visto che , pertanto vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, dell'art. 191 del D-lgs 267/00;

VISTO che l'art.194 comma 1 lettera e) del D.Lgvo 267/2000 prevede che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'[articolo 191](#), nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Visto che l'art. 194 comma 1 lettera e) del D. Lgvo 267/2000 prevede che si possa riconoscere la suddetta spesa Euro 11.161,72, quale debito fuori bilancio, in quanto trattasi di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui al comma 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D. Lgvo 267/2000, nei limiti dell' accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'Ente, dando atto che non sono state rilevate spese aggiuntive per interessi, rivalutazioni ecc.

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del D. Lgvo 267/2000 in ordine:

- alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato;
- alla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;
- richiesto il parere del Revisore Unico dei Conti Rag. Astolfi Lucio ai sensi dell'art. 239 del D. Lgvo 267/2000;

RITENUTO:

- di dover riconoscere i debiti fuori bilancio sopra indicati, che si intendono integralmente ed analiticamente trascritti, per complessivi Euro 6.843,45, in quanto rientranti nella fattispecie prevista dal già citato art.194 comma 1 lettera e) del D.Lgvo 267/2000 ed indirettamente anche sub lettera a) e c) in quanto trattasi debito derivante da onorario dovuto al legale per il giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 843/2016, proposto da Catalucci, iscritto al n di registro 446/2017 dalla Corte di appello di Perugia, sentenza n° 85 del 28.01.2020;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

con voti

D E L I B E R A

- 1) di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per complessivi Euro 6.843,45 per il pagamento all'Avv.to Marco Catagna , dei compensi professionali a saldo per il giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 843/2016, proposto da Catalucci, iscritto al n di registro 446/2017 dalla Corte di appello di Perugia, sentenza n° 85 del 28.01.2020, in quanto rientranti nella fattispecie prevista dal già citato art.194 comma 1 lettera e) del D.Lgvo 267/2000 ed indirettamente anche sub lettera a) e c) in quanto l'A.S.VA. e' società in liquidazione totalmente partecipata dall'ente;
- 2) di dare atto che con precedente deliberazione e' stata apportata al bilancio di previsione apposita variazione per il finanziamento del debito di che trattasi;
- 3) di imputare la spesa di cui al presente atto pari ad € 6.843,45 al Cap. 2471/1 del bilancio del corrente esercizio ove, apportate le necessarie variazioni, risulta esservi la necessaria disponibilita';
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 28 del 02/07/2020 del Responsabile Area Lavori Pubblici;

UDITA la relazione del Sindaco il quale illustra il punto posto all'ordine del giorno.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art.49 del d.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata demandando al Responsabile dell'Area proponente gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Eseguita la votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti	n. 12 ;
Votanti	n. 12;
Favorevoli	n.08;
Contrari	n. zero;
Astenuti	n. 04 (Di Curzio Luisa, Di Curzio Diego, Di Pasquale Maurizio, Magrelli Damocle)

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione sopra indicata, demandando al Responsabile dell'Area proponente gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Il Presidente dichiara approvata la deliberazione sopra indicata.

La deliberazione prende il n. 55 dell'anno 2020
--

Di seguito, il Presidente chiede di votare l'immediata eseguibilità della delibera, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii..

Presenti n. 12 ;

Votanti n. 12;

Favorevoli n.08;

Contrari n. zero;

Astenuti n. 04 (Di Curzio Luisa, Di Curzio Diego, Di Pasquale Maurizio, Magrelli Damocle)

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità della delibera in argomento.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Si esprime: Per la regolarità tecnica: parere favorevole

F.to LA RESPONSABILE DELL'AREA
MARCACCIOLI LUCIA

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Si esprime: Per la regolarità tecnica: parere favorevole

F.to LA RESPONSABILE DELL'AREA
marotta alessandro

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Si esprime: Per la regolarità contabile: parere favorevole

LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO FINANZIARIO
F.to LATTANZI PATRIZIA

La presente deliberazione estratta dal verbale della seduta viene sottoscritta come segue:

IL SINDACO
F.to MARIO DE CAROLIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13-10-20 al 28-10-20 Registro Albo Pretorio n. 1394

SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 13-10-20

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 13-10-20 al 28-10-20:

[] per decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267, in data 25-09-20: 25-09-20 diviene esecutiva,

[S] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, c.4 del D.lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

E' copia conforme all'originale.

Cascia, li

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA